

**Risoluzione Amianto - *Approvata***

**(6-00121) n. 1 testo 2 (7 febbraio 2012)**

[CASSON](#), [NEROZZI](#), [MARINO IGNAZIO](#), [ANTEZZA](#), [ROILO](#), [PEGORER](#), [MERCATALI](#), [ADRAGNA](#), [BIONDELLI](#), [BLAZINA](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PASSONI](#), [FILIPPI MARCO](#), [DONAGGIO](#), [FONTANA](#), [GARRAFFA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [DE LUCA](#), [SCANU](#)

Il Senato,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le persone che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

tale decreto è stato emanato in data 12 gennaio 2011 e, secondo l'interpretazione fornita alla legge n. 244 del 2007, ha di fatto escluso dal novero dei beneficiari i non lavoratori;

secondo una diversa interpretazione, invece (desumibile dai lavori preparatori della legge n. 244 del 2007), del Fondo in questione dovrebbero beneficiare tutte le vittime dell'amianto, esposte ed ex esposte a qualsiasi titolo, compresi i militari e qualsiasi altro cittadino esposto per ragioni «abitative, familiari o ambientali»;

premesso inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo «per amianto» una persona ogni cinque minuti. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un

programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, quali ad esempio Casale Monferrato e Venezia, Monfalcone e Sesto San Giovanni, Livorno e Taranto, Valbasento Pisticci e Broni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera *b*), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Palermo, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato poi che appare in modo chiaro e drammatico come «il problema amianto» riguardi diversificate situazioni critiche, quali:

- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;

- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

- la riapertura in particolare del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010 (primo firmatario senatore Casson);

considerato che:

nel 1999 a Roma presso l'Università di Tor Vergata si è svolta la prima e unica Conferenza nazionale governativa sull'amianto, di cui all'articolo 7 della legge n. 257 del 1992, predisposta dall'allora Ministro della sanità Rosy Bindi;

gli anni successivi, l'Associazione Italiana Esposti Amianto e l'Associazione Medicina Democratica, in concorso con i sindacati e tutte le associazioni delle vittime hanno promosso e organizzato altre due Conferenze nazionali (non governative): la prima a Monfalcone il 12-13 novembre 2004 e la seconda a Torino il 6-7-8 novembre 2009;

di recente è stata inviata al Ministro della salute una nuova sollecitazione, al fine di organizzare la prossima Conferenza Nazionale sull'Amianto con l'apporto di tutte le categorie e associazioni coinvolte tra cui: l'Associazione Familiari e vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, l'AMNIL, Il CIV-INAIL, Contramianto di Taranto, Il Comitato per la difesa della Salute nei luoghi di lavoro di Sesto San Giovanni, l'Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi, Medicina Democratica, Lega Ambiente, la CISL Nazionale, European Asbestos Risks Association, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la CGIL, l'Istituto Ramazzini di Bentivoglio, l'International Society of the doctors Environment, la Fondazione delle Vittime «Bepi Ferro» di Padova, l'associazione dei familiari delle vittime di La Spezia, il Comitato Amianto della Sicilia, l'associazione Cave all'Amianto No Grazie, A.V.A.N.I., AEA-FVG Onlus-Trieste, Osservatorio Nazionale Amianto, nonché numerosi esperti, epidemiologi, clinici, ingegneri, giuristi,

tutto ciò premesso impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito delle compatibilità finanziarie, l'opportunità di:

modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantiti il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;

favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente;

provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010;

provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto.